


Regione del Veneto  
Provincia di Padova

Comune di

**Arzergrande**



# P.I.

Piano degli Interventi  
dei comuni del  
PATI «Tra Brenta e Bacchiglione»

## Variante n. 6 al P.I. Disciplina delle zone agricole

Relazione Tecnica

Verifica del Dimensionamento

Dichiarazione procedura VAS

Varianti alle Norme Tecniche Operative

Allegato alle N.T.O.: Sussidi operativi relativi agli interventi  
di restauro paesistico e ambientale



Progettisti:  
Urb. Francesco Finotto  
Arch. Valter Granzotto



Con:  
Urb. Marco Rossato

Gennaio 2016



PREMESSA	3
LE VARIANTI ALLE N.T.O.	6
Variante normativa n. 6.1	6
Variante normativa n. 6.2	6
Variante normativa n. 6.3	10
Variante normativa n. 6.4	11
Variante normativa n. 6.5	11
Variante normativa n. 6.6	11
LE VARIANTI CARTOGRAFICHE	12
Variante Cartografica n. 1	12
Variante Cartografica n. 2	13
Variante Cartografica n. 3	14
Varianti Cartografiche n. 4 e 5	15
Variante Cartografica n. 6	16
Variante Cartografica n. 7	17
Variante Cartografica n. 8	18
Variante Cartografica n. 9	19
Variante Cartografica n. 10	20
VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO	21
Verifica della SAU	22
Dichiarazione procedura VAS	24
VARIANTI ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	25
Variante n. 6.1	25
Variante normativa all'Art. 17 delle N.T.O.	25
Variante n. 6.2	25
«Art. 25 - ZONE AGRICOLE –	25
Variante n. 6.3	35
«Art. 26 - AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA	35
Variante n. 6.4	37
Variante n. 6.5	37
Variante n. 6.6	38



## Premessa

La presente Variante tratta in generale i temi delle zone agricole, recependo le direttive e prescrizioni del PATI in conformità agli artt. 41-44 della L.R. 11/2004. Inoltre sono state introdotte delle limitate e circoscritte modifiche puntuali ai lotti con volumetria predefinita semplicemente per economia di procedimento, al fine di evitare la duplicazione delle procedure di deposito, pubblicazione, osservazioni e controdeduzioni. A questo proposito è stato integrato l'art. 46 delle N.T.O. – Perequazione urbanistica, anche in recepimento dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01.


I contenuti della Variante sono stati indicati dal Documento Preliminare n 3 – Introduzione nuovi ambiti di perequazione urbanistica e modifiche a ZTO, dal Documento Preliminare n. 4 – Nuovi Areali di espansione e Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale e successivo Documento Preliminare (D.C.C. n.4 del 01.03.2012) sul tema del territorio agricolo e del recupero edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda. Vengono in questo modo apportate modifiche cartografiche e normative sui seguenti temi:

- *Tutela del territorio agricolo*: sono recepite le direttive date dall'artt. 17 e 43 della L.R. 11/2004 disciplinando i temi abrogati dalla ex L.R. n. 24/1985. I nuovi disposti regolano le parti del territorio comunale destinate all'uso agricolo non più definite dalle sottozone E1, E2, E3, E4. Il PI individua ora, con giusta grafia, il territorio agricolo come un'unica zona, evidenziando i diversi ambiti di tutela definiti dal P.A.T.I.. Sono inoltre disciplinati gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo e gli allevamenti intensivi con le rispettive fasce di rispetto secondo la DGR n. 865 del 15.05.2012 pubblicata nel B.U.R. n. 40 del 25.05.2012.
- *Stralcio di lotti a volumetria predefinita*. si recepiscono le richieste di riclassificazione di alcune aree edificabili avanzate dai proprietari nell'ambito della procedura definita dall'art. 7 della LR 4/2105. Si tratta di una procedura di riclassificazione che prevede la valutazione da parte del comune delle istanze formulate dagli aventi titolo, affinché le aree edificabili “siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili” (art. 7, comma 1 LR 4/2015). La Valutazione del comune è finalizzata ad accertare se le richieste di retrocessione dell'edificabilità comportano ricadute significative in termini di impatto sulle infrastrutture e servizi (mancata realizzazione di infrastrutture primarie), sull'ambiente (mancata

realizzazione di spazi pubblici o di compensazioni ambientali) e sui privati (effetti negativi sull'edificabilità delle aree limitrofe o comprese nel medesimo comparto di intervento, ovvero sui diritti di terzi).

- *Localizzazione di lotti a volumetria predefinita.* Si tratta in realtà dell'accoglimento di due istanze di riclassificazione riferibili ai temi enunciati nel documento preliminare n. 3 ed introdotte per economia di procedimento nella presente variante.

In sintesi la presente variante comporta un modesto consumo di S.A.U., corrispondente a 0,2 ettari, riconducibili a una limitata estensione della Zona C1/1 ad Arzergrande, in Via G. Verdi entro un ambito di urbanizzazione consolidata definito dal PATI; complessivamente il carico insediativo è aumentato di 2.600 mc (sono stati stralciati quattro lotti da mc 800, sono stati localizzati cinque lotti da mc 800 e tre da mc 600), per un incremento di 17 abitanti teorici.



La variante è costituita dai seguenti elaborati:

1. Elaborati di analisi:
  - a) Banca dati alfa-numerica e vettoriale;
  - b) Relazione generale settore primario;
  - c) Elaborati allegati:
    - Atlante delle fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici intensivi;
    - Tav. A1 - Attività e strutture primarie;

- Tav. A2 - Carta delle componenti fisiche;
- Tav. A3 - Carta tutela e integrità territorio.

2. Progetto

- d) Relazione Tecnica, Verifica del dimensionamento, Dichiarazione procedura VAS.
- e) Varianti alle Norme Tecniche Operative.
- f) Allegato alle N.T.O.: Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale.
- g) Elaborati grafici di progetto:
  - Individuazione degli Ambiti di Variante, in scala 1:10000
  - tav. 13.1.1 Zonizzazione, intero territorio comunale in scala 1:5000
  - P.I. zone significative: n° 3 tavole in scala 1:2000:
    - tav. 13.3.a Zonizzazione - Arzergrande;
    - tav. 13.3.b Zonizzazione - Vallonga;
    - tav. 13.3.c Zonizzazione - Capitello d'Arzaron, Caresin;
- h) Studio di Compatibilità idraulica.
- i) Asseverazione di non necessità di redazione della V.Inc.A.

## Le Varianti alle N.T.O.

### VARIANTE NORMATIVA N. 6.1

Lo stralcio della disciplina degli ampliamenti in zona E4-Nuclei Rurali - comma 2) lettera a) dell'art. 17 delle N.T.O. - deriva dalla necessità di unificare la disciplina degli interventi in tale aree entro quella più generale degli Ambiti di Edificazione Diffusa, trattata nel nuovo Art. 26 delle N.T.O., in cui il disposto stralciato è riproposto al comma 3, entro il quadro della nuova normativa.

### VARIANTE NORMATIVA N. 6.2

Con la Variante n. 6.2 si sostituisce integralmente la disciplina degli interventi nelle zone agricole (Art. 25, 27 e 28) adeguando le N.T.O. del P.I. a quanto previsto dalla L.R. 11/2005 e recependo le direttive e prescrizioni del P.A.T.I. nel nuovo Art. 25. In particolare sono stati trattati i seguenti temi:

#### **DISCIPLINA GENERALE**

Sono state introdotte le due categorie fondamentali previste dalla L.R. 11/2004, art. 43, comma 2 lettere b) e c): *gli ambiti di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale e quelli di localizzazione degli interventi edilizi*. Inoltre, è stata introdotta in tutto il territorio agricolo la disciplina di tutela paesaggistica e ambientale, in attuazione del P.A.T.I., fino a ora efficace solo per le aree di interesse ambientale. In particolare è stato previsto che sia gli interventi di trasformazione fondiaria, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, sia gli interventi edilizi devono assicurare un'adeguata compensazione ambientale.

Nelle aree agricole gli interventi di *trasformazione fondiaria* devono assicurare un'adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi interpoderali, dei fossi comuni, la formazione di fasce tampone o macchie boscate, non inferiore alla superficie delle scoline soppresse, e fino al raggiungimento della soglia minima del 3% della superficie territoriale (corrispondenti a 10 unità arboree equivalenti per ettaro) secondo i parametri definiti nei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale* di cui all'Allegato alle NTO. Nel caso di superamento della soglia minima è ammessa la riduzione fino al 50% della parte eccedente. Gli interventi di *trasformazione edilizia* soggetti a titolo abilitativo entro i medesimi ambiti di tutela ambientale, devono assicurare una dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive pari a **tre** volte la superficie coperta oggetto d'intervento, fino al raggiungimento della soglia minima del 3,0%.



## **EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA**

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004 e quelli ammessi ai sensi della LR 10 agosto 2012, n. 28 – Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario, e s.m.i.; inoltre, al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali. Infine sono sempre ammessi gli interventi di adeguamento igienico sanitario volti all'adeguamento delle altezze interne o alla realizzazione dei servizi igienici per il recupero e il riutilizzo di edifici residenziali esistenti nei limiti della Legge Regionale 11/2004 art. 44 comma 5, oppure ogni ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente e per comprovate esigenze di adeguamento tecnologico, con un massimo di mc. 150 per singola unità edilizia, senza incrementi del numero di unità immobiliari.

Sono state confermate le regole costruttive e compositive delle norme vigenti.

## **AMBITI DI INTEGRITÀ FONDIARIA, PAESISTICA E AMBIENTALE**

Si tratta di ambiti destinati esclusivamente alla coltivazione, in cui non sono consentiti nuovi interventi edilizi, oltre che alla realizzazione di discariche o di depositi di materiali non agricoli, in conformità al P.A.T.I. e all'art. 44 della L.R. 11/2004. Sono ambiti in cui la frammentazione fondiaria è ridotta e la presenza delle aziende agricole è rilevante. In ogni caso, sulla base dell'analisi dell'utilizzo del suolo e degli ambiti delle aziende agricole esistenti, sono stati individuati contemporaneamente gli ambiti di pertinenza delle aziende medesime ove sono consentiti gli interventi edilizi ammessi dalla L.R. 11/2004.

## **AMBITI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Previsti dal P.A.T.I. dall'art. 44 della L.R. 11/2004, sono ambiti in cui è presente una significativa frammentazione fondiaria e in cui è ammessa l'eventuale ricostruzione degli edifici oggetto di demolizione, localizzati nelle fasce di rispetto stradali, nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi e negli ambiti dei con visuali che rappresentano motivo di turbativa ambientale o paesaggistica. Nel caso di recupero di annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo è confermato il limite di mc 800 per la residenza, già presente nelle norme vigenti.

## **AMBITI DI IMPORTANZA PAESAGGISTICA**

Si tratta di un tema presente nel P.A.T.I. di cui la presente variante al P.I. costituisce adeguamento sia normativo, sia cartografico. Entro gli ambiti

d'importanza paesaggistica è ammesso il riutilizzo e la riconversione degli edifici esistenti finalizzati alla realizzazione di strutture ricettive alberghiere e/o extralberghiere, e attività agrituristiche. È ammessa la realizzazione di strutture sportive private quali piscine scoperte, campi da tennis, in prossimità dei nuclei rurali o urbani esistenti, e le aree attrezzate per la sosta temporanea di cui all'art. 36 della LR. 14 giugno 2013, n. 11.

#### **CONTESTI FIGURATIVI**

Si tratta di un tema presente nel P.A.T.I. di cui la presente variante al P.I. costituisce adeguamento sia normativo, sia cartografico. All'interno dei contesti figurativi non sono ammesse nuove edificazioni; tali aree sono comunque computabili per l'edificazione delle aree finitime. Sono ammesse le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti. Sono vietati tutti gli interventi che possono alterare la percezione delle eccellenze paesaggistiche esistenti.

#### **CONI VISUALI**

Sono stati localizzati i principali coni visuali, e utilizzata la prima categoria prevista dalle norme del P.A.T.I.: La Categoria 1 riguarda i coni visuali di cui interessa la conservazione integrale della veduta, il ambito di pertinenza è stato perimetrato in cartografia. Entro il perimetro dell'ambito di percezione del cono visuale di Categoria 1 non sono ammesse nuove costruzioni.

#### **RETE DEGLI ITINERARI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE E PAESAGGISTICO**

Si tratta di un tema presente nel P.A.T.I. di cui la presente variante al P.I. costituisce adeguamento sia normativo, sia cartografico.

#### **CORRIDOI ECOLOGICI**

Si è recepito il tema presente nel P.A.T.I. adeguando sia la cartografia, sia la normativa. Si tratta di un tema di rilievo ambientale, importante per la costruzione di connessioni efficaci tra le aree naturali costituenti la rete ecologica del territorio. Sono previste misure di tutela, di compensazione e l'applicazione della fascia di rispetto di m. 10,00.

#### **NODI LOCALI (BIOTOPI O EMERGENZE NATURALISTICHE)**

I nodi locali recepiti nella cartografia del P.I. sono gli ambiti d'interesse naturalistico ricoperti da una vegetazione arborea spontanea, già indicati nel P.A.T.I. e di seguito indicati:

- N. 5 - 6 Boschetto Comunanze;
- N. 13 Biotopo tra Via Comunanze e via G. Marconi;

Per i nodi è fatto divieto di accumulare rifiuti di alcun genere, e di usarli ai fini agricoli produttivi. I resti del bosco e di tutta la vegetazione dovranno essere mantenuti e conservati.

## **EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA AGRICOLA**

Per gli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola è stata definita una normativa che consente il riutilizzo a fini residenziali, previa redazione di idonea relazione agronomica che attesti la cessata funzionalità alle esigenze dell'azienda agricola, entro i limiti di mc. 800. L'intervento è soggetto alla corresponsione al comune da parte del soggetto attuatore del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01 con le modalità e nella misura stabilita con idonea Delibera di Consiglio Comunale.

Il riutilizzo delle costruzioni potrà avvenire all'interno del sedime esistente nei casi in cui l'intervento di ristrutturazione avvenga senza demolizione o con demolizione parziale delle costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola.

Il riutilizzo della volumetria potrà essere eseguito anche entro un raggio di ml. 50 dagli edifici esistenti, ovvero entro gli ambiti di localizzazione degli interventi edilizi, individuati negli elaborati grafici in scala 1:5000, entro un raggio di ml. 50 dagli edifici esistenti, qualora l'edificio da demolire sia localizzato entro le fasce di rispetto stradali, nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi, negli ambiti dei coni visuali, negli ambiti di importanza ambientale e paesaggistica.

Qualora le costruzioni esistenti oggetto di demolizione superino il limite degli 800 mc è ammessa l'assegnazione del credito edilizio, per il solo volume eccedente.

Dal punto di vista del carico insediativo, questo dovrà essere computato nel dimensionamento generale del PAT nel momento del rilascio del permesso di costruire, a prescindere dall'ATO in cui sono localizzati di interventi di recupero, ferme restando le quantità totali.

## **ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI**

Sono stati individuati gli allevamenti zootecnico intensivi e disciplinati in conformità alla D.G.R.V. n. 856 del 15 maggio 2012. In allegato alla Relazione sul settore primario è stato redatto *L'Atlante delle fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici intensivi*, che ha valore ricognitivo, poiché gli allevamenti ivi localizzati sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico, che dovrà essere aggiornato d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, AVEPA, Associazioni Agricole).

In recepimento della normativa del PATI non sono ammessi nuovi allevamenti intensivi all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.L.gs. 42/2004 e negli ambiti territoriali di importanza paesistica.

## **SERRE FISSE**

Relativamente alle serre fisse è stata recepita la normativa di settore che consente la realizzazione di serre e insediamenti orto-floricoli in conformità

all'articolo 44 comma 6 della L.R. 11/04 e secondo le regole costruttive definite dalla D.G.R. n. 172 del 3 febbraio 2010.

#### **MANUFATTI PER IL RICOVERO DI PICCOLI ANIMALI**

Come previsto dall'art. 44 comma 4 ter, è stata indicata la disciplina per i manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. Si è valutato di consentire un solo manufatto per proprietà, con una superficie massima di mq. 12, al fine di evitare la proliferazione di superfetazioni accessorie. Per la stessa motivazione, precisando i parametri edilizi fondamentali, non sono state ammesse ulteriori tettoie, pompeiane o altre pertinenze annesse.

#### **VARIANTE NORMATIVA N. 6.3**

Nel nuovo Art. 26, destinato agli ambiti di edificazione diffusa, si recupera il comma 2) lettera a) dell'ex art. 17 delle N.T.O. già stralciato con la Variante 6.1, inserendolo all'interno della nuova normativa i cui punti essenziali sono i seguenti:

- le destinazioni d'uso sono parificate a quelle delle zone residenziali;
- Per gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti è confermato il limite degli 800 mc.
- Sono previsti i lotti a volumetria predefinita, soggetti a contributo straordinario, di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01 con le modalità e nella misura stabilita con idonea Delibera di Consiglio Comunale. A questo proposito va segnalato che sono stati ridefiniti i commi 5, 6 e 7 dell'Art. 46 delle N.T.O. che regolava la materia in termini di perequazione urbanistica, come meglio spiegato nel punto successivo.
- Inoltre, all'esterno dei lotti liberi interclusi, è prevista la possibilità di localizzare credito edilizio a destinazione residenziale fino al raggiungimento di un indice di densità fondiaria di 1,00 mc/mq. comprensivo del volume degli edifici esistenti.
- Il soggetto attuatore deve integrare le opere di urbanizzazione carenti (infrastrutture a rete e aree per servizi pubblici e di uso pubblico: verde attrezzato e parcheggio). Come misura di compensazione ambientale, è fatto obbligo al soggetto attuatore di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari alla superficie coperta del nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio alla viabilità o a percorsi rurali.

#### VARIANTE NORMATIVA N. 6.4

Si tratta dell'allineamento dell'Art. 46, commi da 5 a 7, al tema del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01 con le modalità e nella misura stabilita con idonea Delibera di Consiglio Comunale. Tale modalità sostituisce il disposto che regolava la perequazione urbanistica nel caso di lotti a volumetria predefinita e che comportava l'obbligo della registrazione e trascrizione dell'atto unilaterale d'obbligo. La nuova formulazione consente al Consiglio Comunale di regolare la materia, come si trattasse di un "onere di urbanizzazione", dunque da versare nel momento dell'intervento.

#### VARIANTE NORMATIVA N. 6.5

Si stralcia il comma 5 dell'Art. 48 che regolava gli interventi di miglioria fondiaria, perché già trattato dal nuovo Art. 25, commi 4 e 5, che disciplina in generale gli interventi in zona agricola. In particolare, gli *interventi di trasformazione fondiaria*, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, devono assicurare il mantenimento del precedente volume d'invaso mediante il risezionamento dei fossi a partire da quelli di seconda raccolta, ovvero creando nuovi volumi d'invaso (vasche, stagni, ecc.) e devono assicurare un'adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi interpoderali, dei fossi comuni, la formazione di fasce tampone o macchie boscate, non inferiore alla superficie delle scoline soppresse, e fino al raggiungimento della soglia minima del 3,0% della superficie territoriale (corrispondenti a 10 unità arboree equivalenti per ettaro), secondo i parametri definiti nei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale* di cui all'Allegato alle NTO. Nel caso di superamento della soglia minima è ammessa la riduzione fino al 50% della parte eccedente.

#### VARIANTE NORMATIVA N. 6.6

Sono stati redatti i *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale* che contengono i parametri di ricostruzione del verde agrario, indicando le diverse tipologie d'impianto, le tabelle per il calcolo delle quantità presenti e di nuovo impianto, le unità morfologiche di riferimento (strade interpoderali, corsi d'acqua, emergenze isolate, ecc.), gli schemi tecnici d'impianto e le essenze da utilizzare nelle strutture verdi.

## Le Varianti cartografiche

### VARIANTE CARTOGRAFICA N. 1



Localizzazione Variante 1 PI VIGENTE      VARIANTE


Scala 1:2000

La prima variante cartografica consiste nello stralcio di un lotto a volumetria predefinita di tipo B di mc 800 in Via Vigna (Foglio 7, mappale 659) e del corrispondente perimetro di comparto, localizzato in un ambito a edificazione diffusa. Tale richiesta s'inserisce nella procedura di cui all'art. 7 della L.R. 4/2015 che consente ai comuni di valutare le richieste di riclassificazione/stralcio di aree edificabili da parte dei privati aventi titolo. Considerata la richiesta del proprietario e le modalità tecniche di localizzazione dei diritti edificatori previsti dalle N.T.O. del P.I. di Arzergrande, la variazione urbanistica è limitata allo stralcio della volumetria, restando l'area compresa entro il perimetro di edificazione diffusa.

## VARIANTE CARTOGRAFICA N. 2




Localizzazione Variante 2 PI VIGENTE



VARIANTE

Scala 1:2000

La Variante n. 2 estende in maniera limitata il perimetro della zona C1/1 ad Arzergrande, in Via Giuseppe Verdi classificata di urbanizzazione consolidata dalla Tav. 4 del PATI, comprendendo un edificio residenziale esistente e localizzando due lotti a volumetria predefinita di tipo B di mc 800, soggetta a contributo straordinario, ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01, nelle modalità e nella misura stabilita con idonea Delibera di Consiglio Comunale.



PATI, Tav. 4 – Trasformabilità. Localizzazione Variante n. 2




### VARIANTE CARTOGRAFICA N. 3



Localizzazione Variante 3 PI VIGENTE VARIANTE

Scala 1:2000


La Variante n. 3 localizza un lotto a volumetria predefinita di tipo B di mc 800 nella zona C1/9 ad Arzergrande in Via Umberto I entro un'area libera non edificata, classificata come di urbanizzazione consolidata dal PATI, soggetta a contributo straordinario, ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01, nelle modalità e nella misura stabilita con idonea Delibera di Consiglio Comunale.



PATI, Tav. 4 – Trasformabilità. Localizzazione Variante n. 3




## VARIANTI CARTOGRAFICHE N. 4 E 5



Localizzazione Variante 4-5 PI VIGENTE VARIANTE

Scala 1:2000

La variante n. 4 consiste nello stralcio di un lotto a volumetria predefinita di tipo B di mc 800 in Via G. Marconi (Foglio 4, mappale 708) localizzato entro la Z.T.O. C1/23. Tale richiesta s'inscrive nella procedura di cui all'art. 7 della L.R. 4/2015. Considerata la richiesta del proprietario e le modalità tecniche di localizzazione dei diritti edificatori previsti dalle N.T.O. del P.I. di Arzergrande, la variazione urbanistica è limitata allo stralcio della volumetria, restando l'area compresa entro il perimetro della zona C1/23. La Variante n. 5 estende la zona C1/23 al mappale 1290 del Foglio 4, riclassificando la zona già destinata ad aree per istruzione, classificata come di urbanizzazione consolidata dal PATI, e localizzando entro tale mappale di circa mq 1.855 due lotti a volumetria predefinita di tipo B di mc 800 ciascuno. Si tratta in questo caso dell'accoglimento della richiesta di riclassificazione di un'area già destinata da molto tempo a istruzione e divenuta area non pianificata, ai sensi degli art. 18 e 33 della L.R. 11/2004, avanzata dai proprietari. La variante comporta la corresponsione del contributo straordinario, ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01, nelle modalità e nella misura stabilita con idonea Delibera di Consiglio Comunale.



PATI, Tav. 4 – Trasformabilità. Localizzazione Varianti n. 4-5

## VARIANTE CARTOGRAFICA N. 6



Localizzazione Variante 6 PI VIGENTE      VARIANTE

Scala 1:2000

Anche la Variante cartografica n. 6 prevede lo stralcio di un lotto a volumetria predefinita di tipo B di mc 800 in Via Umberto I (Foglio 1, mappale 326) localizzato entro la Z.T.O. C1/4. Tale richiesta s' inserisce nella procedura di cui all' art. 7 della L.R. 4/2015. Considerata la richiesta del proprietario e le modalità tecniche di localizzazione dei diritti edificatori previsti dalle N.T.O. del P.I. di Arzergrande, la variazione urbanistica è limitata allo stralcio della volumetria, restando l' area compresa entro il perimetro della zona C1/4.

## VARIANTE CARTOGRAFICA N. 7



Localizzazione Variante 7 PI VIGENTE




VARIANTE

Scala 1:2000

La variante cartografica n. 7 consiste nello stralcio di un lotto a volumetria predefinita di tipo B di mc 800, localizzato nell'ambito a edificazione diffusa di Via Boschetti. Tale richiesta s'inserisce nella procedura di cui all'art. 7 della L.R. 4/2015 che consente ai comuni di valutare le richieste di riclassificazione/stralcio di aree edificabili da parte dei privati aventi titolo. Considerata la richiesta del proprietario e le modalità tecniche di localizzazione dei diritti edificatori previsti dalle N.T.O. del P.I. di Arzergrande, la variazione urbanistica è limitata allo stralcio della volumetria, restando l'area compresa entro il perimetro di edificazione diffusa.




## VARIANTE CARTOGRAFICA N. 8



Scala 1:2000

La Variante n. 8 localizza due lotti a volumetria predefinita di tipo A di mc 600 ciascuno nella zona C1/16 ad Arzergrande in Via Bassa in aggiunta al lotto esistente, entro un'area libera non edificata, localizzata in secondo fronte rispetto agli edifici esistenti, e classificata come di urbanizzazione consolidata dal PATI, soggetta a contributo straordinario, ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01, nelle modalità e nella misura stabilita con idonea Delibera di Consiglio Comunale.



*PATI, Tav. 4 – Trasformabilità. Localizzazione Variante n. 8*


## VARIANTE CARTOGRAFICA N. 9



Localizzazione Variante 9 PI VIGENTE      VARIANTE

Scala 1:2000

La Variante n. 9 estende in maniera limitata il perimetro della zona C1/1 a Vallonga, per consentire l'accesso da Via Don Lorenzo Milani ai mappali 319 -520 del Foglio 3, e localizza entro tali mappali un lotto a volumetria predefinita di tipo A di mc 600, soggetta a contributo straordinario, ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01, nelle modalità e nella misura stabilita con idonea Delibera di Consiglio Comunale.



*PATI, Tav. 4 – Trasformabilità. Localizzazione Variante n. 9*

## VARIANTE CARTOGRAFICA N. 10



Localizzazione Variante 10 PI VIGENTE VARIANTE

Scala 1:2000

La Variante n. 10 si limita a estendere in maniera limitata il perimetro della zona C1/6 a Vallonga ai mappali 110 e 62 del Foglio 3, riducendo l'ambito di verde privato di pertinenza di un edificio storico testimoniale ai mappali, escludendo le proprietà di soggetti terzi.



## Verifica del dimensionamento

Come anticipato in premessa, con la presente variante sono stati stralciati 3.200 mc nell'ATO di Arzergrande e localizzati 5.800 mc (5.200 nell'ATO di Arzergrande e 600 nell'ATO di Vallonga), pertanto il dimensionamento del PI è incrementato di 2.600 mc.; contemporaneamente con la Variante cartografica n. 3 si riduce la superficie prevista per l'istruzione di mq 1.855. Considerando che al 31 dicembre del 2015 erano residenti ad Arzergrande 4.765 abitanti, e che il carico insediativo previsto dal primo PI ammontava a 1.376 abitanti teorici, cui vanno detratti 8 abitanti teorici di cui alla Variante n. 3 e aggiunti 7 abitanti teorici di cui alla Variante n. 5 e 17 di cui alla presente variante, complessivamente il carico insediativo ammonta a **6.157** abitanti teorici.

Località	Progressivo	Legenda	mc	Superfici e Territoriali Ha	SAU ridotta Ha	Abitanti teorici
Arzergrande	Variante 1	Eliminato Lotto tipo B da 800 mc	- 800,00	0,13	-	- 5,00
Arzergrande	Variante 2	Inseriti 2 Lotti B da 800 mc	1.600,00	0,27	0,20	11,00
Arzergrande	Variante 3	Inserito Lotto B da 800 mc	800,00	0,10	-	5,00
Arzergrande	Variante 4	Eliminato Lotto B 800 mc	- 800,00	0,13	-	- 5,00
Arzergrande	Variante 5	Inseriti due lotti B da 800 mc	1.600,00	0,20	-	11,00
Arzergrande	Variante 6	Eliminato Lotto da 800 mc	- 800,00	0,11	-	- 5,00
Arzergrande	Variante 7	Eliminato Lotto da 800 mc	- 800,00	0,29	-	- 5,00
Arzergrande	Variante 8	Inseriti 2 Lotti A da 600 mc	1.200,00	0,25	-	8,00
<b>Arzergrande Totale</b>			<b>2.000,00</b>		<b>0,20</b>	<b>13,00</b>
Vallonga	Variante 9	Inserito Lotto A da 600 mc	600,00	0,12	-	4,00
Vallonga	Variante 10	Da verde privato a C1	-	0,10	-	-
<b>Vallonga Totale</b>			<b>600,00</b>		<b>-</b>	<b>4,00</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>2.600,00</b>		<b>0,20</b>	<b>17,00</b>

Verifica dimensionamento degli ATO								
ATO	36	37	38	39	40	41	42	TOTALE
Volume aggiuntivo PRG	9.200	-	3.400	7.000	123.631	61.606	1.600	<b>206.437</b>
Volume aggiuntivo PATI	-	-	-	-	110.764	44.485	4.847	<b>160.096</b>
<b>Volume aggiuntivo TOTALE</b>	<b>9.200</b>	-	<b>3.400</b>	<b>7.000</b>	<b>234.395</b>	<b>106.091</b>	<b>6.447</b>	<b>366.533</b>
Volume localizzato Variante 3	-	-	-	-	2.800	4.000	-	<b>1.200</b>
Volume localizzato Variante 5	-	-	-	-	1.000	-	-	<b>1.000</b>
<b>Volume localizzato Variante 6</b>	-	-	-	-	<b>2.000</b>	<b>600</b>	-	<b>2.600</b>
<b>Volume disponibile nelle ATO</b>	<b>9.200</b>	-	<b>3.400</b>	<b>7.000</b>	<b>228.595</b>	<b>109.491</b>	<b>6.447</b>	<b>364.133</b>
<b>Abitanti terici aggiuntivi</b>	-	-	-	-	<b>39</b>	<b>23</b>	-	<b>16</b>
<b>Standard urbanistici</b>								
ATO	Aree a standard pubblici							
	Esistenti				Progetto PATI			
	Mq/abitante aree a verde primario	Mq/abitante aree a parcheggio	Mq abitante aree a standard secondarie	Mq abitante totale aree a standard	mq/abitante aree a verde primario	Mq/abitante aree a parcheggio	Mq abitante aree a standard secondarie	Mq abitante totale aree a standard
36	-	-	2,23	2,23	-	-	5,00	5,00
37	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-
40	13,87	6,51	23,36	43,74	15,00	7,00	60,00	82,00
41	10,51	16,24	31,87	58,62	10,00	15,00	35,00	60,00
42	3,12	27,83	-	30,94	119,00	30,00	1,00	150,00
Totale	8,14	7,57	16,61	32,32	14,42	7,31	49,47	71,19
Totale mq	36.092,00	33.546,00	73.633,00	143.271,00	83.758,30	42.465,00	287.365,00	413.588,30
Variante n 6	-	-	-	-	-	-	1.855,00	1.855,00
<b>Totale Standard PI</b>	<b>36.092,00</b>	<b>33.546,00</b>	<b>73.633,00</b>	<b>143.271,00</b>	<b>83.758,30</b>	<b>42.465,00</b>	<b>289.220,00</b>	<b>415.443,30</b>
<b>Carico insediativo</b>								
<b>Pololazione residente 31 dicembre 2015</b>				<b>4.765,00</b>				
Carico insediativo Primo PI				1.376,00				
Carico insediativo Variante 3				8,00				
Carico insediativo Variante 5				7,00				
Carico insediativo Variante 6				17,00				
<b>Carico insediativo totale</b>				<b>6.157,00</b>				
<b>Verifica standard urbanistici</b>								
ATO	Aree a standard pubblici							
	Esistenti				Progetto			
	Mq/abitante aree a verde primario	Mq/abitante aree a parcheggio	Mq abitante aree a standard secondarie	Mq abitante totale aree a standard	mq/abitante aree a verde primario	Mq/abitante aree a parcheggio	Mq abitante aree a standard secondarie	Mq abitante totale aree a standard
mq abitante PATI	8,14	7,57	16,61	32,32	14,42	7,31	49,47	71,19
<b>mq abitante Variante 6</b>	<b>7,57</b>	<b>7,04</b>	<b>15,45</b>	<b>30,07</b>	<b>13,60</b>	<b>6,90</b>	<b>46,97</b>	<b>67,47</b>

Gli standard urbanistici realizzati ammontano pertanto a 30,07 mq/abitante, mentre gli standard di progetto ammontano a **67,47** mq/abitante, entrambi sopra i minimi di legge, fissati in trenta mq/abitante (nel caso degli standard di progetto il PI prevede una quota pro capite doppia rispetto a quella minima di cui all'art. 31 della LR 11/2004).

## Verifica della SAU

La presente Variante n. 6 al PI comporta una limitata modifica all'utilizzo della S.A.U., poiché interessa generalmente ambiti di urbanizzazione consolidata: il consumo di S.A.U, corrispondente a 0,2 ettari, è riconducibile all'estensione della Zona C1/1 ad Arzergrande, in Via



G. Verdi entro un ambito di urbanizzazione consolidata definito dal PATI. Va ricordato che la disciplina delle zone agricole non comporta consumo di SAU, ai sensi della LR 11/2004.

Complessivamente restano a disposizione 13,788 ettari di SAU per le trasformazioni urbanistiche ammesse entro i dieci anni dall'entrata in vigore del PATI.

comuni	SAU Cartografata	Zona agricola trasformabile nel decennio su SAU cartografata	Incremento del 10% da PATI su SAU cartografata
Brugine	1.525,40	19,83	21,81
Piove di Sacco	2.434,61	31,65	34,81
<b>Arzergrande</b>	<b>1.034,92</b>	<b>13,45</b>	<b>14,80</b>
Pontelongo	758,24	9,86	10,84
	5.753,18	74,79	82,27
<b>Variante n 3</b>	<b>ettari di zona agricola variati</b>		
1			0,425
2		-	
3		-	
4			0,336
5		-	
6		-	
7			0,050
8		-	
9		-	
10		-	
Totale			0,811
SAU Arzergrande PATI			14,799
Sau disponibile dopo la Variante 3			13,988
<b>Variante n 6 _zone agricole</b>			0,20
<b>Sau disponibile</b>			<b>13,788</b>

## Dichiarazione procedura VAS

Premesso che il rapporto ambientale allegato al PATI ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT, come risulta dal Parere della Commissione VAS di approvazione del PAT la presente Variante al PI, relativa alla disciplina delle zone agricole, e la limitata variazione ai lotti con volumetria predefinita in ambiti di urbanizzazione consolidata non è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla procedura VAS poiché si tratta di una Variante “meramente attuativa di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT, che non modifica i parametri urbanistici previsti dal PAT medesimo”. Inoltre il campo di applicazione della presente variante non interessa nessuno degli ambiti i cui interventi sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla procedura VAS in conformità all’“Allegato A” della D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Preso d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4.

## Varianti alle Norme Tecniche Operative

### **Variante n. 6.1**

VARIANTE NORMATIVA ALL'ART. 17 DELLE N.T.O.

All'art. 17 delle NTO, comma 2) lettera a) si stralcia il seguente disposto:  
«Nelle zone E4-Nuclei Rurali è inoltre ammesso l'ampliamento di ciascun edificio residenziale esistente (inteso come unità edilizia, e non come singola unità abitativa) alla data di adozione della V.P.R.G, realizzabile anche in più fasi, fino ad un massimo di 800 mc, compreso l'esistente, a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria; tale ampliamento, non può essere concesso alle "dipendenze" staccate degli edifici principali (garage o comunque pertinenze non autonomamente utilizzabili), il cui volume va sommato a quello dell'edificio principale. Nel caso di edifici confinanti si considera come edificio la singola unità edilizia il cui lotto corrispondente non sia inferiore a mq. 500.»

### **Variante n. 6.2**

L'Art. 25 – ZONE AGRICOLE è così sostituito:

#### **«ART. 25 - ZONE AGRICOLE –**

1. Il PI disciplina la parte di territorio comunale destinata all'uso agricolo e ne regola gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche e/o edilizie incidenti sul patrimonio dei beni naturali, ambientali ed antropici del territorio in conformità agli art. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 ed in conformità alla disciplina del PATI vigente.

2. Il P.I. individua negli elaborati di progetto TAV. 13.1 Intero Territorio Comunale in scala 1:5.000 e TAV. 13.3 Zonizzazione in scala 1:2.000, con apposita grafia, le seguenti parti del territorio agricolo:

- Zone agricole;
- Ambiti di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale;
- Ambiti Territoriali di Importanza Paesaggistica;
- Ambiti Territoriali di Importanza Ambientale;
- Ambiti di localizzazione degli interventi edilizi.

3. Il PI per le aree individuate al comma precedente disciplina le destinazioni rivolte, all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, agli insediamenti abitativi rurali, alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

4. Di norma nelle zone agricole non sono ammessi movimenti di terra che producano alterazioni permanenti del profilo dei suoli, fatti salvi quelli strettamente funzionali agli interventi consentiti ai sensi delle presenti norme e alle necessità derivanti dalla coltivazione dei fondi relative alla realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie più efficienti.

5. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Gli *interventi di trasformazione fondiaria*, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, devono assicurare il mantenimento del precedente volume d'invaso mediante il risonamento dei fossi a partire da quelli di seconda raccolta, ovvero creando nuovi volumi d'invaso (vasche, stagni, ecc.) e devono assicurare un'adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi interpoderali, dei fossi comuni, la formazione di fasce tampone o macchie boscate, non inferiore alla superficie delle scoline soppresse, e fino al raggiungimento della soglia minima del 3,0% della superficie territoriale (corrispondenti a 10 unità arboree equivalenti per ettaro), secondo i parametri definiti nei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale* di cui all'Allegato alle NTO. Nel caso di superamento della soglia minima è ammessa la riduzione fino al 50% della parte eccedente.

6. Gli interventi di *trasformazione edilizia* soggetti a idoneo titolo edilizio, devono assicurare una dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive pari a **tre** volte la superficie coperta oggetto d'intervento, fino al raggiungimento della soglia minima del 3,0% (corrispondenti a 15 unità arboree equivalenti per ettaro) della superficie territoriale di intervento, determinate secondo le modalità previste nel Prospetto n.1: parametri di ricostruzione del verde agrario dell'Allegato alle N.T.A: *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale*. Nel caso di superamento della soglia minima è ammessa la riduzione fino al 50% della parte eccedente.

7. Le essenze arboree e arbustive di cui ai precedenti commi dovranno essere scelte di norma tra quelle previste nei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale*, ovvero contenute in un piano di recupero ambientale, e messe a dimora in relazione alle Unità Morfologiche ed alle Strutture Verdi tipiche del paesaggio locale. In particolare dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Prospetto n. 3 (Unità morfologiche, elementi verdi e schede tecniche), nonché nel Prospetto n. 4 (Indicazioni per il restauro paesistico), dell'Allegato alle N.T.O: *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale*.

8. La piantumazione delle essenze arboree e arbustive dovrà essere effettuata entro i termini di validità del titolo edilizio. Per gli interventi di trasformazione edilizia o fondiaria, localizzati in terreni con superficie

maggiore di dieci ettari, è ammessa la piantumazione delle essenze arboree e/o arbustive secondo una successione temporale prevista in un piano di sistemazione aziendale. In ogni caso il completamento dell'opera di piantumazione dovrà avvenire entro tre anni dal rilascio del titolo autorizzativo e comunque prima del rilascio del certificato agibilità.

#### **EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA**

9. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PATI e dal PI, esclusivamente gli interventi edilizi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004 e quelli ammessi ai sensi della LR 10 agosto 2012, n. 28 – Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario, e s.m.i. Nei casi di demolizione e ricostruzione è sempre consentita la ricostruzione con il mantenimento della destinazione d'uso, in area adiacente esterna agli ambiti di vincolo e delle fasce di rispetto.

10. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'Art. 45 della LR 11/2005.

11. Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del suolo agricolo. In tal senso, l'edificazione dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 m. da edifici esistenti, e disposte preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente (per collocazione, esposizione, ecc.).

12. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali.

13. Per ogni intervento devono essere rispettate le regole compositive relative alle facciate e ai volumi contenute nell'Abaco degli Edifici Rurali allegato alle Norme Tecniche Operative, in particolare alla sezione nuova edificazione. Gli schemi compositivi contenuti nell'Abaco degli Edifici Rurali allegato alle Norme Tecniche Operative hanno valore indicativo e suggeriscono soluzioni compositive.

14. In ogni caso e in qualsiasi intervento devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) *Caratteri volumetrici e morfologici*: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza, evitando gli disallineamenti delle falde del tetto. Al piano terra è ammessa la destinazione d'uso a servizi alla residenza o ad annessi rustici fino ad un massimo del 50% della S.n.p. relativa al piano stesso.
- b) *Coperture*: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza compresa tra il 30 e il 40%: le coperture dovranno essere realizzate con «coppi alla veneta» ad eccezione

delle strutture *produttive* a carattere zootecnico (stalle, concimaie ecc.) per le quali possono essere utilizzati anche materiali diversi, purché vengano mantenuti i caratteri formali delle coperture tradizionali e che i pannelli che le costituiscono siano di colorazione rossa.

- c) *Portici, balconi, logge e terrazze*: i portici dovranno essere ricavati all'interno del corpo di fabbrica, la loro profondità non potrà essere superiore all'altezza dell'intradosso della chiave di volta dell'arco, ovvero dell'architrave di sostegno del solaio; i balconi sono ammessi unicamente in corrispondenza dell'ingresso principale all'abitazione: non sono ammesse logge, né terrazze a sbalzo.
- d) *Serramenti, scuri, controfinestre*: i serramenti e gli oscuri dovranno essere secondo le tipologie indicate nell'Abaco Tipologico degli Edifici Rurali; non sono ammessi, avvolgibili (persiane), controfinestre in metallo esterne e serramenti metallici in genere.
- e) *Materiali esterni*: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato o tinteggiato; sono vietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali; per le pareti perimetrali esterne delle strutture produttive a carattere zootecnico (stalle, concimaie, ecc.) sono ammessi pannelli in sandwich. I colori da usare saranno scelti nella gamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di terre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati. E' consentito l'utilizzo di murature a faccia vista.
- f) *Cornice di gronda*: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essere raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenza graduale, o con altre sagomature. Nel caso di cornice di gronda con modiglioni a vista in legno questa potrà sporgere dalle murature non oltre cm. 60. Nel caso di tetti a due falde la cornice di gronda dei timpani dovrà essere di forma tradizionale e potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 15.
- g) *Gronda*: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezione circolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato sia per la gronda che per i pluviali è vietato l'uso della plastica.
- h) *Camini*: i camini per la parte verticale dovranno di norma risaltare dalle murature, con sporgenza compresa fra 15 e 30 cm. ed essere opportunamente sagomati; il comignolo dovrà essere di forma tradizionale: semplice, a falde, a torretta, a tenaglia o coda di rondine, a vaso e composito e dovrà essere protratto sopra il tetto, almeno per 1 metro.
- i) *Deroghe*: sono ammesse deroghe ad alcuni dei parametri relativi alle caratteristiche morfologiche e di decoro in presenza di

ampliamenti che avvengano in continuità di edifici che già presentino una loro precisa morfologia e complessità decorativa, al fine di migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento.

15. I parametri che regolano le costruzioni sono i seguenti:

- *Distanza da strade*: fuori dai centri abitati nel rispetto del Codice della strada e sue successive modifiche e/o integrazioni, mentre all'interno dei Centri Abitati nel rispetto dell'art. 16 N.T.O.; è sempre ammesso l'ampliamento dei fabbricati esistenti purché la costruzione non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il vincolo, nel rispetto del Codice della Strada se fuori dai Centri Abitati, o dall'art. 16 N.T.O. se all'interno dei Centri Abitati;
- *Distanza dai confini*: minimo 5,00 metri fatta salva la distanza tra le pareti finestrate dei fabbricati e/o a confine previo assenso del confinante, registrato e trascritto;
- *Altezza massima*: massimo due piani e ml 6,50 metri;
- *Distanza dai fabbricati*: ml 10,00 o progettazione unitaria con elementi in aderenza. Le eventuali sopraelevazioni di edifici esistenti possono avvenire rimanendo entro la sagoma del Piano Terreno. Fanno eccezione alle norme sui distacchi dai fabbricati della stessa azienda, le costruzioni di apparecchiature speciali ed impianti (piani di carico, silos, ecc.) strettamente connessi con la funzionalità della produzione, con la sicurezza o volti al miglioramento delle condizioni igieniche dell'azienda.

16. È sempre ammesso l'adeguamento igienico sanitario volto all'adeguamento delle altezze interne o alla realizzazione dei servizi igienici per il recupero e il riutilizzo di edifici residenziali esistenti nei limiti della Legge Regionale 11/2004 art. 44 comma 5, oppure ogni ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente e per comprovate esigenze di adeguamento tecnologico, con un massimo di mc. 150 per singola unità edilizia, senza incrementi del numero di unità immobiliari.

#### ***AMBITI DI INTEGRITÀ FONDIARIA, PAESISTICA E AMBIENTALE***

17. Il PI, sulla base dell'analisi delle caratteristiche tecnico-agricole dei suoli e della localizzazione degli ambiti delle aziende agricole, definisce il perimetro degli «Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale» definendo l'esatta definizione degli ambiti inedificabili e di quelli destinati al fabbisogno delle aziende agricole. All'interno degli «Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale» definiti ai sensi dell'art. 43 comma 1 della LR 11/2004 non sono consentite nuove edificazioni. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria,

restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus aedificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione. Non è ammessa la realizzazione di discariche o di depositi di materiali non agricoli.

#### ***AMBITI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI***

18. Il PI individua gli «Ambiti di localizzazione degli interventi edilizi» ai sensi dell'art. 43 comma 2 della LR 11/2004 in cui è ammessa l'eventuale ricostruzione, nei limiti di cui al successivo comma 36 lettera a), degli edifici oggetto di demolizione, localizzati nelle fasce di rispetto stradali, nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi, negli ambiti dei coni visuali, negli ambiti di importanza ambientale e paesaggistica, che rappresentano motivo di turbativa ambientale o paesaggistica. All'interno di tali ambiti è ammessa la localizzazione dello *jus aedificandi* non utilizzabile all'interno degli «Ambiti d'integrità fondiaria, paesistica e ambientale». Il rilascio del permesso di costruire è condizionato alla verifica della dotazione delle principali opere di urbanizzazione primaria e all'allacciamento ai pubblici servizi a rete. L'esecuzione delle eventuali opere di urbanizzazione mancanti potrà essere regolata mediante permesso di costruire convenzionato, corredato da idoneo atto unilaterale d'obbligo.

#### ***AMBITI DI IMPORTANZA PAESAGGISTICA***

19. Entro gli ambiti d'importanza paesaggistica è ammesso il riutilizzo e la riconversione degli edifici esistenti finalizzati alla realizzazione di strutture ricettive alberghiere e/o extralberghiere, e attività agrituristiche. È ammessa la realizzazione di strutture sportive private quali piscine scoperte, campi da tennis, in prossimità dei nuclei rurali o urbani esistenti, nonché le aree attrezzate per la sosta temporanea di cui all'art. 36 della LR. 14 giugno 2013, n. 11.

20. Per gli ambiti d'importanza paesaggistica si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 48 commi 3 e 4.

#### ***CONTESTI FIGURATIVI***

21. I contesti figurativi degli edifici di particolare pregio storico-ambientale e dei nodi locali costituiscono le aree di pertinenza delle eccellenze paesaggistiche, concorrendo a definire i quadri paesaggistici di grande rilevanza e unicità, e sono aree particolarmente rappresentative delle diverse tipologie di paesaggio meritevoli di tutela e protezione.

22. All'interno dei contesti figurativi non sono ammesse nuove edificazioni; tali aree sono comunque computabili per l'edificazione delle aree finitime. Sono ammesse le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti. Sono vietati



tutti gli interventi che possono alterare la percezione delle eccellenze paesaggistiche esistenti.

### ***CONI VISUALI***

23. Il PI ha individuato i cono visuali dei quadri paesaggistici di maggior rilevanza presenti nel territorio che appartengono alla Categoria 1 come definita dalla Norme di Attuazione dei PATI. La Categoria 1 riguarda i cono visuali di cui interessa la conservazione integrale della veduta nel rapporto tra soggetto e sfondo, in relazione alla posizione di primo e di secondo piano, di centralità o perifericità degli elementi compositivi, ai diversi ruoli sintattici esercitati nella scena della veduta dagli elementi strutturali, decorativi e funzionali in termini di profondità, lateralità e verticalità.

24. Entro il perimetro dell'ambito di percezione del cono visuale di Categoria 1 non sono ammesse nuove costruzioni; vanno altresì tutelati quei segni o elementi presenti che danno gradevolezza alla fruizione visiva del paesaggio considerato.

### ***RETE DEGLI ITINERARI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE E PAESAGGISTICO***

25. Il PI individua la rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico. I tracciati di piste ciclabili possono essere individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, dovendosi perciò, di norma, recuperare tracciati viari esistenti (sia pubblici che privati), banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzabili e simili. I percorsi ciclo pedonali e/o gli itinerari paesaggistici individuati nelle zone agricole, oltreché il loro naturale prolungamento nelle zone residenziali, sono da considerarsi individuativi e anche a funzione mista carraia. Di norma la realizzazione di piste ciclabili e degli itinerari paesaggistici non deve comportare il tombamento di canali, collettori, fossi e simili.

26. Gli interventi sono finalizzati a:

- a) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;
- b) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere per lo studio e la conoscenza didattica divulgativa degli stessi;
- c) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;
- d) le recinzioni sui lati saranno prevalentemente realizzate con elementi naturali (siepi, staccionate in legno ed altro), o con reti metalliche purché mascherate da vegetazione arbustiva;
- e) vanno conservate le alberature esistenti, eventualmente rafforzate con l'inserimento di essenze locali;
- f) è indicata la larghezza di ml. 2,50 ove sia previsto il doppio senso di marcia, ovvero di ml. 1,50 ove sia previsto un unico senso di marcia;

g) è prevista l'attrezzatura dei percorsi con elementi di segnaletica sia orizzontale che verticale e la realizzazione di punti di sosta per i cicli.

27. In fregio agli itinerari è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche.

#### ***CORRIDOI ECOLOGICI***

28. Il PI recepisce e disciplina i corridoi ecologici individuati nel PATI dalla Tav. 4 – Carta della trasformabilità: azioni strategiche, valori e tutele, esistenti e di progetto. I corridoi ecologici presenti nel comune di Arzergrande sono distinti in secondari territoriali, secondari locali e terziari locali in funzione del ruolo di connessione tra le aree naturali costituenti la rete ecologica sul territorio.

29. Al fine di preservare la continuità dei corridoi ecologici limitando l'impatto delle barriere infrastrutturali e urbane è necessario predisporre adeguate misure di compensazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo art. 47.

30. Per i corridoi ecologici, che attraversano gli ambiti di importanza ambientale e paesaggistico, si applicano le prescrizioni di cui ai successivi art. 48 e art. 50.

31. Nel caso di corridoi ecologici costituiti da corsi d'acqua (fiumi, scoli consortili, canali, fossi o capofossi) all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa non sono consentite nuove edificazioni per una profondità, misurata dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale o della riva, di ml 10. In assenza di corsi d'acqua il limite di ml. 10 è misurato dall'asse della struttura vegetale (siepe arborea o arbustiva) che costituisce il corridoio ecologico.

#### ***NODI LOCALI (BIOTOPI O EMERGENZE NATURALISTICHE)***

32. Il PI recepisce i nodi locali dei principali corridoi ecologici presenti nel territorio di Arzergrande in conformità a quelli individuati nel PATI e vengono riportati con la stessa numerazione sia nelle Tavole di progetto in scala 1:5000 e 1:2000. I nodi locali sono ambiti d'interesse naturalistico ricoperti da una vegetazione arborea spontanea. Vengono di seguito indicati:

- N. 5 - 6 Boschetto Comunanze;
- N. 13 Biotopo tra Via Comunanze e via G. Marconi;

33. Per i nodi è fatto divieto di accumulare rifiuti di alcun genere, e di usarli ai fini agricoli produttivi. I resti del bosco e di tutta la vegetazione dovranno essere mantenuti e conservati.

34. I nodi locali individuati sono soggetti ad un Piano Ambientale di Gestione che definisce i valori naturalistici presenti, disciplina le destinazioni specifiche e le modalità di utilizzo.

35. Sono sempre consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive, finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, previo parere della struttura regionale competente in materia di foreste, interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.

#### ***EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA AGRICOLA***

36. Il riutilizzo delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola e individuate negli elaborati grafici del P.I. in scala 1:5000 è ammesso, previa presentazione di idonea relazione agronomica che attesti la cessata funzionalità alle esigenze dell'azienda agricola, in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) il riutilizzo a fini residenziali delle costruzioni esistenti legittimamente realizzate è ammesso unicamente nel limite massimo di mc 800 e dovrà essere realizzato in un unico fabbricato ed è soggetto alla corresponsione al comune da parte del soggetto attuatore del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01 con le modalità e nella misura stabilita con idonea Delibera di Consiglio Comunale.
- b) Le costruzioni riutilizzate a fini residenziali non potranno essere oggetto di successivi ampliamenti residenziali finché permane la destinazione d'uso agricola della zona di appartenenza.
- c) Il riutilizzo delle costruzioni dovrà avvenire:
  - all'interno del sedime esistente nei casi in cui l'intervento di ristrutturazione avvenga senza demolizione o con demolizione parziale delle costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola.
  - all'esterno del sedime esistente nei casi in cui l'intervento di ristrutturazione preveda la demolizione totale delle costruzioni non più funzionali alle esigenze agricole presenti. In tal caso, il riutilizzo della volumetria andrà eseguito entro un raggio di ml. 50 dall'edificio esistente, ovvero potrà avvenire entro gli ambiti di localizzazione degli interventi edilizi, individuati negli elaborati grafici in scala 1:5000, entro un raggio di ml. 50 dagli edifici esistenti, qualora l'edificio da demolire sia localizzato entro le fasce di rispetto o zone di tutela di cui al precedente comma 18. In ogni caso la ricostruzione dovrà avvenire in un unico fabbricato,

nel rispetto delle prescrizioni tipologiche di cui al precedente comma 14.

- Qualora le costruzioni esistenti oggetto di demolizione superino il limite degli 800 mc è ammessa l'assegnazione del credito edilizio, per il solo volume eccedente, secondo lo schema definito dal comma 16 del successivo art. 47

37. Il carico insediativo corrispondente al riutilizzo residenziale delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola secondo le determinazioni del PI, dovrà essere computato nel dimensionamento generale del PAT nel momento del rilascio del permesso di costruire, a prescindere dall'ATO in cui sono localizzati di interventi di recupero, ferme restando le quantità totali.

#### ***ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI***

38. Gli allevamenti zootecnico intensivi sono individuati negli elaborati grafici del PI in scala 1:5000 e nell'*Atlante delle fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici intensivi* allegato alla *Relazione sul settore primario* e disciplinati dalla D.G.R.V. n. 856 del 15 maggio 2012.

39. Per la determinazione delle distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola, delle distanze minime da residenze singole sparse e concentrate (centri abitati), ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 si richiamano le specifiche disposizioni vigenti in merito alle distanze di cui all'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 che individua, per le diverse categorie di animali allevabili, i relativi indici parametrici cui fare riferimento per il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola, adeguando gli indici parametrici al limite massimo annuo ammesso di kg di azoto per ettaro.

40. L'*Atlante delle fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici intensivi*, allegato alla *Relazione sul settore primario* ha valore ricognitivo, poiché gli allevamenti individuati in tale allegato sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico, che dovrà essere aggiornato d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, ARPAV, AVEPA, Associazioni Agricole).

41. Non sono ammessi nuovi allevamenti intensivi all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.L.gs. 42/2004 e negli ambiti territoriali di importanza paesistica di cui al precedente comma 19.

#### ***SERRE FISSE***

42. Nelle zone agricole, all'esterno degli ambiti di importanza ambientale, è consentita la realizzazione di serre e insediamenti ortofloricoli in conformità all'articolo 44 comma 6 della L.R. 11/04 e secondo le

regole costruttive definite dalla D.G.R. n. 172 del 3 febbraio 2010 e dai corrispondenti allegati, rispettando le seguenti distanze minime:

- m. 5 dai confini di proprietà;
- m. 10 dai fabbricati appartenenti ad altro fondo.

43. Le serre fisse senza strutture murarie fuori terra possono essere realizzate senza limitazione del rapporto di copertura.

44. Le serre fisse caratterizzate da strutture murarie fuori terra possono raggiungere il limite di copertura pari al 50% della superficie fondiaria.

#### ***MANUFATTI PER IL RICOVERO DI PICCOLI ANIMALI***

45. È ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, nella quantità massima di una per lotto di proprietà anche se composto da più mappali, costituiti da un unico vano fuori terra, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Superficie lorda non superiore a mq 12,00.
- Altezza massima di gronda non superiore a ml. 2,20.
- Forma planivolumetrica compatta, preferibilmente rettangolare, evitando volumetrie articolate.
- Copertura a falde inclinate tipo «capanna», con pendenza massima del 30%, evitando altre forme di coperture.
- Le aperture dei fronti esterni devono riproporre forme, dimensioni e rapporti dimensionali tra larghezza ed altezza, analoghi a quelli già presenti nella architettura rurale della zona.
- Distanza dai confini non inferiore a ml 5,00.
- Distanza dagli edifici non inferiore a ml. 6,00.
- Non sono ammesse tettoie, pompeiane e altre pertinenze annesse.»

### **Variante n. 6.3**

Si stralciano gli **Art. 27 – Zone E2**, **Art. 28 – Zone E3** e **29 – Zone E4**, e si aggiunge il seguente **Art. 26 – AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA**:

#### **«ART. 26 - AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA**

1. Il PI precisa i perimetri degli «ambiti ad edificazione diffusa» indicati dal PATI e ne disciplina gli interventi ammissibili. Tali ambiti comprendono gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui al precedente Art. 17, primo comma. Gli ambiti di edificazione diffusa sono definiti

come «ambiti di perequazione urbanistica» in cui si applica la disciplina di cui al successivo Art. 46. Gli interventi nei nuovi lotti a volumetria predefinita individuati dalla presente Variante n. 6 al PI, sono soggetti alla corresponsione al comune da parte del soggetto attuatore del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01 con le modalità e nella misura stabilita con idonea Delibera di Consiglio Comunale.

2. Negli ambiti ad edificazione diffusa è consentita la nuova edificazione attraverso l'individuazione di lotti liberi interclusi e ineditati a volumetria predefinita di tipo A (600 mc) e di tipo B (800 mc).

3. Negli ambiti ad edificazione diffusa è inoltre ammesso l'ampliamento di ciascun edificio residenziale esistente (inteso come unità edilizia, e non come singola unità abitativa) alla data di adozione della V.P.R.G, realizzabile anche in più fasi, fino ad un massimo di 800 mc, compreso l'esistente, a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria; tale ampliamento, non può essere concesso alle "dipendenze" staccate degli edifici principali (garage o comunque pertinenze non autonomamente utilizzabili), il cui volume va sommato a quello dell'edificio principale. Nel caso di edifici confinanti si considera come edificio la singola unità edilizia il cui lotto corrispondente non sia inferiore a mq .500.

4. In aggiunta a quanto disposto dai commi precedenti entro gli ambiti di edificazione diffusa, ma all'esterno dei lotti liberi interclusi, è ammessa la localizzazione di credito edilizio a destinazione residenziale fino al raggiungimento di un indice di densità fondiaria di 1,00 mc/mq. comprensivo del volume degli edifici esistenti.

5. Sono posti a carico del soggetto attuatore gli interventi di integrazione delle opere di urbanizzazione carenti (infrastrutture a rete e aree per servizi pubblici e di uso pubblico: verde attrezzato e parcheggio). Come misura di compensazione ambientale, è fatto obbligo al soggetto attuatore, attraverso apposito documento scritto debitamente firmato, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari alla superficie coperta del nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio alla viabilità o a percorsi rurali, secondo le modalità previste nel comma 7 precedente Art. 25.

6. Il perimetro di comparto individua l'area soggetta a unica istanza edilizia con obbligo di costituzione di comparto o di atto unilaterale d'obbligo.

7. Negli ambiti di edificazione diffusa compresi nel perimetro dei centri abitati, nel caso di demolizione e ricostruzione o di ampliamento di un immobile, nonché per le nuove edificazioni previste, è necessario mantenere una distanza minima dalle strade secondo quanto indicato all'art. 16 N.T.O.

8. Negli interventi edilizi all'interno degli ambiti di edificazione diffusa dovranno essere inoltre rispettati i parametri di cui al comma 15 del

precedente Art. 25. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 16 del precedente Art. 25.»

#### **Variante n. 6.4**

I commi da **5** a **10** dell'**Art. 46 – Perequazione urbanistica** sono così sostituiti:

5. «Le zone classificate B, C1, C2, D dal PI, nonché gli Ambiti a Edificazione Diffusa e le costruzioni esistenti non più funzionali all'esigenza dell'Azienda Agricola individuate negli elaborati grafici del PI in scala 1:5000, sono definite come *ambiti di perequazione urbanistica*.

6. All'interno degli ambiti di perequazione urbanistica l'individuazione dei lotti a volumetria predefinita, nei quali realizzare interventi di nuova edificazione o delle aree in cui attuare gli interventi di trasformazione urbanistica, potrà essere preceduta dall'*attivazione di procedure ad evidenza pubblica*, cui potranno partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risulteranno più idonee a soddisfare gli obiettivi di perequazione definiti dal PATI. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'art. 6 della lr. 11/2004 e della L. 241/1990.

7. Sono soggetti al contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/01, nelle modalità e nella misura stabilita con idonea Delibera di Consiglio Comunale, oltre a quelli definiti dal medesimo comma 4, i seguenti interventi conseguenti a varianti urbanistiche:

- a) L'individuazione dei lotti a volumetria predefinita nelle Z.T.O. B, C1, C2 e negli Ambiti a Edificazione diffusa;
- b) Il riutilizzo a fini residenziali delle costruzioni esistenti - legittimamente realizzate - non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola localizzate in zona agricola.»

Al comma 11, seconda riga, dopo: «lotti a volumetria predefinita», si sostituisce il disposto: «decadono le previsioni relative all'edificabilità di quei lotti» con il seguente «e le costruzioni esistenti non più funzionali all'esigenza dell'Azienda Agricola individuate negli elaborati grafici del PI in scala 1:5000 decadono le previsioni relative all'edificabilità di quei lotti ed edifici».

#### **Variante n. 6.5**

All'**Art. 48 – Ambiti di importanza ambientale**, si stralciano i seguenti commi 5 e 6:

«5. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Sono in ogni caso vietati gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo.

6. È fatto generale divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare, i grandi alberi e tutti di esemplari arborei d'alto fusto, nonché le alberate formali e informali, i filari di siepe campestre, fatte salve le comprovate ragioni fitosanitarie e di pubblica incolumità. È consentito lo sfoltimento e il taglio colturale, nel rispetto delle norme di polizia forestale. In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua, non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature e deve essere garantito il mantenimento delle siepi. Le piante dei filari e delle alberate insecchite vanno sostituite con specie arboree della medesima specie»

### **Variante n. 6.6**

Alle N.T.O. si aggiunge il seguente Allegato:

**SUSSIDI OPERATIVI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO  
PAESAGGISTICO**



Allegato alle N.T.O.: Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale

## Prospetto n.1: parametri di ricostruzione del verde agrario

In questo prospetto vengono sinteticamente riportate le quantità equivalenti delle strutture verdi rispetto all'unità arborea di riferimento, pari ad un esemplare di albero isolato adulto.

La tabella n. 1 indica a cosa equivale, in termini di unità arborea adulta, una unità di struttura verde (un ml o un mq);

<b>tabella n. 1</b>			
	<i>Tipologia della struttura verde</i>	<i>Quantità assolute</i>	<i>Quantità equivalenti n.</i>
1	Filare arboreo di prima grandezza	ml. 1	0,1000
2	Filare arboreo di seconda grandezza	ml. 1	0,0667
3	Piccolo frangivento	ml. 1	0,1000
4	Frangivento arbustivi	ml. 1	0,1000
5	Grande Frangivento	ml. 1	0,1429
9	Alberi isolati	ml. 1	1,0000
10	Macchia isolata	ml. 1	0,0333
11	Viale alberato	ml. 1	0,1000
12	Strada alberata	ml. 1	0,0500
13	Siepe mista	ml. 1	0,0400
14	Siepe arbustiva	ml. 1	0,0400

Per comodità vengono di seguito riportate alcune tabelle utili per svolgere la verifica delle quantità equivalenti di verde presenti nell'ambito di intervento, per verificare eventuali carenze e procedere alla scelta delle quantità di progetto rispetto alle tipologie di piantumazione. Si tratta prima di tutto di localizzare l'intervento, quindi, sulla base degli ettari interessati dall'intervento stesso si determina la quantità minima di unità arboree necessarie (ettari x quantità minima unitaria). Si verifica quindi la dotazione di verde esistente moltiplicando le diverse tipologie d'impianto esistenti (strutture verdi) per il corrispettivo indice equivalente, sommando tutti i prodotti. Confrontato questo dato con la quantità arborea minima necessaria si evidenziano eventuali carenze, che possono essere recuperate confermando le tipologie d'impianto esistenti, ovvero introducendo nuove strutture verdi, compatibili con la tipologia del paesaggio.

La tabella n. 2 indica le quantità di strutture verdi necessarie per produrre un'unità arborea adulta.

<b>tabella n. 2</b>			
	<i>Tipologia della struttura verde</i>	<i>Quantità assolute</i>	<i>Quantità equivalenti n.</i>
1,00	Filare arboreo di prima grandezza	ml. 10	n. 1
2	Filare arboreo di seconda grandezza	ml. 15	n. 1
3	Piccolo frangivento	ml. 10	n. 1
4	Frangivento arbustivi	ml. 10	n. 1
5	Grande Frangivento	ml. 7	n. 1
9	Alberi isolati	n. 1	n. 1
10	Macchia isolata	mq. 30	n. 1
11	Viale alberato	ml. 10	n. 1
12	Strada alberata	ml. 20	n. 1
13	Siepe mista	ml. 25	n. 1
14	Siepe arbustiva	ml. 25	n. 1

Non si riportano le quantità minime equivalenti delle strutture verdi ripariali perché esterne alle zone agricole. Qualora nell'ambito delle aziende agricole fossero utilizzate strutture verdi relative a corsi d'acqua (vegetazione ripariale arbustiva, arboreo-arbustiva, bosco o macchia ripariale) la quantità equivalente di riferimento è quella relativa alla macchia isolata.

Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico

<b>Determinazione sintetica delle quantità arboree equivalenti</b>									
		<i>Ambito di intervento</i>		<i>numero ettari su cui avviene l'intervento Ha</i>	<i>Quantità arboree minime equivalenti per ettaro n.</i>	<i>Quantità arboree minime equivalenti totali n.</i>	<i>Quantità arboree equivalenti presenti n.</i>	<i>Quantità arboree equivalenti minime aggiuntive richieste n.</i>	<i>Quantità arboree equivalenti totali n.</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = a3 x a4</i>	<i>6 = o5</i>	<i>7 = a5 -a6</i>	<i>6 = o8 &gt; a5</i>
	<i>a</i>		area soggetta all'intervento	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	-	-	-	-
<b>Determinazione analitica delle quantità arboree equivalenti</b>									
<i>unità morfologica</i>		<i>riferimento</i>	<i>tipologia della struttura verde</i>	<i>Quantità minime equivalenti: 1 ml = n.</i>	<i>Quantità presenti ml/mq/n.</i>	<i>Quantità equivalenti presenti n.</i>	<i>Quantità aggiunte ml/mq/n.</i>	<i>Quantità equivalenti aggiunte n.</i>	<i>Quantità equivalenti totali n.</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 3x4</i>	<i>6</i>	<i>7 = 3x6</i>	<i>8 =5+7</i>
<b>interpodereale</b>	<i>b</i>	<b>1</b>	Filare arboreo di prima grandezza	0,1000	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
	<i>c</i>	<b>2</b>	Filare arboreo di seconda grandezza	0,0667	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
	<i>d</i>	<b>3</b>	Piccolo frangivento	0,1000	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
	<i>e</i>	<b>4</b>	Frangivento arbustivi	0,1000	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
	<i>f</i>	<b>5</b>	Grande Frangivento	0,1429	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>emergenze isolate</b>	<i>g</i>	<b>9</b>	Alberi isolati	1,0000	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
	<i>h</i>	<b>10</b>	Macchia isolata	0,0333	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>viabilità</b>	<i>i</i>	<b>11</b>	Viale alberato	0,1000	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
	<i>l</i>	<b>12</b>	Strada alberata	0,0500	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
	<i>m</i>	<b>13</b>	Siepe mista	0,0400	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
	<i>n</i>	<b>14</b>	Siepe arbustiva	0,0400	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
	<i>o</i>	<b>totale</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Prospetto n.2: unità morfologiche

In questo prospetto sono illustrate le strutture verde caratteristiche di ogni unità morfologica ammessa all'interno dell'ambito di paesaggio.


**UNITÀ MORFOLOGICA**

Si indica con *Unità Morfologiche* gli *elementi fisici di base* che definiscono struttura e forma del paesaggio

**Unità Morfologica 1. Interpodereale**

*Strutture Verdi*


1. Filare Arboreo di prima grandezza
2. Filare arboreo di seconda grandezza
3. Piccolo Frangivento
4. Frangivento arbustivi
5. Grande Frangivento



**Unità Morfologica 2. Corsi d'acqua**

*Strutture Verdi*


6. Vegetazione ripariale arbustiva
7. Vegetazione ripariale arboreo - arbustiva
8. Bosco ripariale



**Unità Morfologica 3. Emergenze isolate**

*Strutture Verdi*


9. Alberi isolati
10. Macchia Isolata



**Unità Morfologica 4. Strade e percorsi**

*Strutture Verdi*

11. Filare arboreo di prima grandezza
12. Filare Arboreo di seconda Grandezza
13. Siepe mista
14. Siepe Arbustiva



## Unità morfologiche e Strutture verdi ammesse

### *Unità Morfologica 1. INTERPODERALE*

#### *Filare arboreo di prima grandezza*

- Questa struttura e da localizzare prevalentemente dove maggiore è la dimensione degli appezzamenti, in particolare lungo assi interpoderali di particolare significato (ad esempio confini di proprietà direttamente legati ad aziende agricole.
- Le essenze da utilizzare sono prevalentemente Pioppo italico e Platano.
- Gli esemplari destinati alla realizzazione di filari non dovranno avere altezza inferiore a ml. 3.
- (Rif. n° 1 *schemi tecnici successivi*).

#### *Filare arboreo di seconda grandezza*

- Struttura verde localizzata prevalentemente dove maggiore è il frazionamento della proprietà, lungo i confini di questa.
- Filari monospecifici di Salice o Platano governati a capitozza, sono poste lungo le linee interpoderali principali in modo tale da creare quinte vegetali a chiusura di spazi privi di sufficienti elementi di identificazione.
- Gli esemplari arborei destinati alla realizzazione di filari non potranno avere altezza inferiore a m. 3
- ( Rif. n° 2 *schemi tecnici successivi* )

#### *Piccolo frangivento*

- La scelta e i rapporti tra le essenze vanno definiti in relazione alla localizzazione del terreno.
- Gli esemplari arborei destinati alla realizzazione di frangivento non potranno avere altezza inferiore a ml 1.50 mentre gli arbusti ml. 0.70.
- (Rif. n° 3 *schemi tecnici successivi*)

#### *Frangivento arbustivi*

- Elementi arborei di prima grandezza all'interno del frangivento possono essere utilizzati per segnalare punti particolari; confini di proprietà, riferimenti visivi, capifosso.
- Al fine di creare una certa varietà nel paesaggio agrario sarebbe opportuno adoperare strutture vegetali più forti lungo il perimetro del fondo e strutture prevalentemente arbustive nel reticolo interno dei campi.
- Gli arbusti destinati alla realizzazione di frangivento non possono avere altezza inferiore a ml. 0.70.
- (Rif. n° 4 *schemi tecnici successivi*)

### *Grande frangivento*

- Struttura verde da utilizzarsi prevalentemente nelle grandi aree a monocoltura o dove si renda necessaria una funzione di protezione e filtro.
- Il frangivento non deve essere realizzato troppo compatto, in modo tale da risultare una barriera impenetrabile al vento, ma al contrario lo deve filtrare, smorzandone la velocità. A questo riguardo le latifoglie sono migliori in quanto la loro chioma è più leggera. Si deve tener conto poi che la fascia propetta da una siepe frangivento è pari a 10-15 volte la sua altezza.
- (rif. n° 5 *schemi tecnici successivi*)

## *Unità Morfologica 2. CORSI D'ACQUA*

### *Vegetazione ripariale arbustiva*

- Data la pendenza delle ripe, ed il rivestimento di molti scoli di bonifica in trachite o cemento, l'impianto di essenze arbustive è l'unico possibile. Queste andranno localizzate nella parte alta della ripa per non ostacolare la primaria funzione idraulica del corso d'acqua e la sua manutenzione.
- Proprio ai fini manutentivi un impianto dovrà prevedere opportuni varchi ed una scelta delle essenze tale da consentire il lavoro delle macchine.
- La scelta delle essenze ed il loro sesto di impianto vanno comunque correlate alla dimensione del corso d'acqua e al suo regime idraulico quest'ultimo spesso molto variabile.
- Le essenze da preferire sono: *Pruno spinoso, Sanguinella, Ligustro, Sambuco, Viburno, Tamerice, Spino cervino.*
- Le essenze arboree: Pioppo, Platano, Ontano, Salici a piccoli gruppi possono essere utilizzate con funzione di riferimento per punti significativi della rete idrica.
- (Rif. n° 6 *schemi tecnici successivi*)

### *Vegetazione ripariale Aboreo-arbustiva*

- La vegetazione arboreo-arbustiva è localizzata prevalentemente lungo i canali arginati.
- Gli interventi sulla struttura vegetale sono relativi alla rimozione e sostituzione delle essenze infestanti.
- (Rif. n° 7 *schemi tecnici successivi*)

### *Bosco Ripariale*

- Il bosco igrofilo, seppure in impianti di limitata estensione, laddove esistano spazi fra la riva dei corsi d'acqua e le aree coltivate o le strutture urbanizzate può esercitare un ruolo di rilevante efficacia paesistica.
- (Rif. n° 8 *Schemi tecnici successivi*)

### **Unità Morfologica 3. EMERGENZE ISOLATE**

#### *Alberi Isolati*

- Alberature isolate di prima grandezza ( Pioppi , Platani, farnie, Ontani) costituiscono elementi visivi molto importanti, segnalando punti particolari. Sono da localizzare prevalentemente nei punti di incrocio dei confini di proprietà, scoline o strade interpoderali.
- La dimensione degli elementi da utilizzare per l'impianto non può essere inferiore a ml.4.00.
- (Rif. n° **9** *schemi tecnici successivi*)

#### *Macchia isolata*

- Macchie di piccole dimensioni, disposte in maniera lineare lungo i confini dei campi, o nei punti di incrocio di scoline o confini di proprietà: raccolte in piccoli gruppi possono avere una funzione ornamentale.
- A titolo esemplificativo sono riportati alcuni esempi di Moduli di impianto per la realizzazione di aree con vegetazione a macchia.
- Ove possibile si dovrà prevedere attorno all'area di impianto anche una fascia di rispetto, ad esempio una fascia di colture a perdere.
- Nei casi di interventi su aree a macchia o boscate esistenti si dovrà procedere alle seguenti operazioni colturali di ripulitura, sfollamento ed impianto.
- (Rif. n° **10** *schemi tecnici successivi*)

### **Unità Morfologica 4. VIABILITÀ**

#### *Viale alberato*

- Filare arboreo monospecifico di prima grandezza, adoperato per regolare la viabilità principale interpoderale o i viali di accesso ai centri aziendali.
- Lungo la viabilità carrabile extraurbana invece, in base alle nuove norme del Codice della Strada, risulta molto difficile l'impianto delle essenze arboree per la creazione di viali alberati.
- Le essenze da adoperare sono soprattutto Pioppi cipressini e Platano.
- Nella scelta dei percorsi lungo i quali localizzare l'impianto, sono da preferire i percorsi storici.
- L'altezza degli elementi arborei per i viali alberati non può essere inferiore a ml. 3.
- (Rif. n° **11** *schemi tecnici successivi*)

#### *Strada alberata*

- Filari arborei di seconda grandezza lungo la viabilità interpoderale secondaria (Salici o Platani trattati a capitozza bassa)
- Sono da preferire per l'impianto i percorsi storici che però coincidano con le linee principali della morfologia storica del territorio.
- L'altezza degli elementi arborei per le strade alberate non può essere inferiore a ml. 3.



- (Rif. n° **12** *schemi tecnici successivi*)

*Siepe mista*

- Siepi miste spontanee si sviluppano lungo la viabilità secondaria in area agricola; gli interventi di piantumazione in questo caso si riferiscono soprattutto alla sostituzione delle essenze infestanti.
- (Rif. N° **13** *schemi tecnici successivi*)





*Siepe arbustiva*

- Siepi monospecie segnano i vialetti di ingresso alle abitazioni.
- Siepi miste spontanee si sviluppano invece lungo la viabilità secondaria abbandonata, gli interventi di piantumazione in questo caso si riferiscono soprattutto alla sostituzione delle essenze infestanti.
- L'altezza degli arbusti da utilizzare per la formazione di siepi non può essere inferiore a ml. 0.70.
- (Rif. n° **14** *schemi tecnici successivi*)

**Prospetto n.3: schemi tecnici di riferimento  
per la realizzazione delle strutture verdi**

In questo prospetto sono illustrate le tipologie di  
piantumazione, le essenze ammesse, il passo e le  
dimensioni d'impianto





Unità Morfologica : **1 - INTERPODERALE**

rif. 1. FILARE ARBOREO di 1° Grandezza	rif. 2. FILARE ARBOREO di 2° Grandezza
	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p><b>Essenze ammesse</b></p> <p><b>Arboree</b> : Pioppo bianco - Pioppo nero - Farnia - Pioppo italico - Frassino - Bagolaro - Platano - Tiglio selvatico .</p> <p><b>Tipo di terreno</b></p> <p>Terreni secchi : <i>Bagolaro</i>                  Terreni umidi : <i>Pioppo , Farnia , Frassino</i></p> <p><b>Trattamento essenze</b></p>  <p><b>Note</b>                  E' preferibile l'impianto lungo l'asse Est-Ovest in modo da ridurre l'ombreggiamento delle colture.</p>	<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p><b>Essenze ammesse</b></p> <p><b>Arboree</b> : Salice bianco - Ontano nero - Gelso - Olmo - Carpino bianco - Platano - Orniello - Acero campestre.</p> <p><b>Tipo di terreno</b></p> <p>Ambienti umidi : <i>Salice , Ontano ,Carpino b.</i></p> <p><b>Trattamento essenze</b></p> <p><i>Salice e Platano</i> sono trattati a capitozza</p>





Unità Morfologica : 1 - INTERPODERALE

<p>rif. 3. PICCOLO FRANGIVENTO</p>	<p>rif. 4. FRANGIVENTO ARBUSTIVI</p>
<p>Sesto di impianto a un piano</p> 	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p><b>Essenze ammesse</b></p> <p><b>Arboree :</b> Salice bianco - Ontano nero - Carpino bianco-Acero campestre -Tiglio selvatico-Orniello-Gelso - Platano - Salicone - Fico -Nespole-Ciliegio.</p> <p><b>Arbustive :</b> Nocciolo - Biancospino-Pruno spinoso-Spino cervino-Sanguinella-Ligustro-Ligustro cinese-Sambuco-Viburno-Bosso-Rosa spinosa.</p> <p><b>Tipo di terreno</b> Terreni freschi e umidi <u>essenze arboree</u> - Salice Bianco , Ontano , Carpino <u>essenze arbustive</u> - Nocciolo , Prugnolo , Biancospino Sanguinella , Ligustro.</p> <p><b>Trattamento e scelta essenze</b> Tra le essenze arboree il Platano va inserito soltanto se trattato a capitozza. La scelta e i rapporti quantitativi tra le essenze nella siepe vanno definiti in relazione anche all'eventuale utilizzo dei prodotti della stessa.</p> <p><u>Siepe da legno</u> - Salice , Platano , Carpino,Nocciolo. <u>Siepe da Api</u> - Tiglio , Salice ,Carpino ,Biancospino, Nocciolo , Ligustro ,Sanguinella. <u>Siepe per la fauna</u> - Salice , Platano,Biancospino,Fico Gelso ,Prugnolo , Sambuco , Ligustro , Sanguinella.</p>	<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p><b>Essenze ammesse</b></p> <p><b>Arboree ( capifosso ) :</b> Platano - Farnia-Acero campestre - Platano - Pioppo bianco</p> <p><b>Arbustive :</b> Salice bianco -Ontano nero-Nocciolo-Fico - Biancospino - Pruno spinoso-Spino cervino-Sanguinella - Ligustro - Ligustro cinese-Sambuco-Viburno-Bosso.</p> <p><b>Trattamento e scelta essenze</b> Nei rapporti quantitativi tra le essenze , quelle arbustive devono essere predominanti. Le essenze arboree se presenti all'interno della siepe dovranno essere governate a ceppaia</p> <p><b>note</b> Gli elementi arborei di prima grandezza possono essere presenti all' interno della struttura soltanto come capifosso , ossia nei punti di incrocio di scoline o confini di proprietà.</p>

Unità Morfologica : 1 - INTERPODERALE


rif. 5. GRANDE FRANGIVENTO	
<p><i>Sesto di impianto a un piano</i></p> 	<p><i>Sesto di impianto a due piani</i></p> 
	
<p><b>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</b></p> <p><b>Essenze Ammesse</b></p> <p><b>Arboree</b> : Pioppo bianco - Pioppo nero-Salice bianco-Ontano nero - Carpino bianco - Farnia - Olmo -Acerò campestre - Tiglio selvatico - Orniello-Frassino- Gelso-Platano-Pioppo italico-Salicone -Fico-Ciliegio-Bagolaro</p> <p><b>Arbustive</b> : Salice bianco-Ontano nero-Carpino bianco-Nocciolo - Biancospino - Pruno spinoso - Spino cervino-Sanguinella-Ligustro-Ligustro cinese-Sambuco-Viburno-Bosso.</p> <p><b>Note</b> Data la dimensione della siepe è da preferire l'impianto lungo l'asse est-ovest onde ridurre l'ombreggiamento delle colture</p>	

Unità Morfologica : 2 - CORSI D'ACQUA

nif. 6. VEGETAZIONE ARBUSTIVA	nif. 7. VEGETAZIONE ARBOREO -ARBUSTIVA
	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p><b>Essenze ammesse arbustive</b> : Salice bianco-Ontano nero-Nocciolo-Biancospino-Pruno spinoso-Spino cervino-Sanguinella-Ligustro-Ligustro cinese-Sambuco-Viburno.</p> <p><b>Caratteristiche del corso d'acqua</b> Canali di piccole dimensioni anche con argini di notevole pendenza . Date le ridotte dimensioni del corso d'acqua un eventuale impianto dovrà essere attuato in maniera tale da non ostacolare la funzione idraulica del canale e la sua manutenzione</p> <p><b>Trattamento e scelta essenze</b> Trattandosi di vegetazione spontanea non è previsto alcun trattamento delle essenze ad eccezione del controllo delle specie presenti. Sono da evitare poi in interventi di ripristino ambientale tutte quelle specie che non tollerano di avere costantemente le radici a mollo e il fusto temporaneamente sommerso.</p> <p><b>Note</b> Nei canali di grande dimensione la presenza di vegetazione prettamente arbustiva rappresenta lo stadio iniziale della colonizzazione degli argini da parte delle piante legnose. Le categorie vegetazionali individuate riflettono pertanto i diversi stadi della successione che tende verso lo stadio climax , individuato nel <i>Bosco ripariale</i>. Gli interventi ed in particolare la scelta delle essenze potranno accelerare o rallentare questa evoluzione eliminando gli elementi estranei .</p>	<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p><b>Essenze ammesse arboree</b> : Pioppo bianco-Pioppo nero-Salice bianco-Ontano nero - Acero campestre - Frassino - Platano.</p> <p><b>arbustive</b> : Nocciolo - Biancospino - Pruno spinoso-Spino cervino - Sanguinella -Ligustro-Lgustro cinese-Sambuco-Viburno-Salice (arbustivo) - Gelso - Rosa canina</p> <p><b>Caratteristiche del corso d'acqua</b> Canali di medie dimensioni aventi argini con pendenza leggera o doppia scarpata.</p> <p><b>Trattamento delle essenze</b> Questa categoria comprende una serie di associazioni vegetali che evolvono gradatamente verso il bosco misto. Sul ciglio della ripa , talvolta preceduti da popolamenti di piante erbacee e canne palustri immerse nell'acqua , sono localizzate folte cespugli di <i>Salici</i> , <i>Ontani arbustivi</i> , <i>sanguinella</i> , <i>gelso</i> ai quali segue sulla parte più alta dell'argine un filare o due di piante di maggiori dimensioni <i>Pioppo nero</i> o <i>Frassino</i>. Nella fascia superiore della scarpata di sponda , più discoste dall'acqua , vegetano altre specie di arbusti , tra cui il <i>Sambuco</i> , <i>l'Acero campestre</i> , <i>lo Spino cervino</i> , <i>la Rosa canina</i> .</p>

Unità Morfologica : 2 - CORSI D'ACQUA

nf. 8. BOSCO RIPARIALE



INDICAZIONI PER L'IMPIANTO





**Essenze ammesse**  
**arboree** : Pioppo bianco-Pioppo nero-Salice bianco-Ontano nero-Frassino-Platano.  
**arbustive** : Nocciolo-Biancospino - Pruno spinoso - Spino cervino - Sanguinella-Ligustro-Ligustro cinese-Sambuco-Viburno

**Caratteristiche del corso d'acqua**  
Corsi d'acqua di grandi dimensioni , argini con pendenza leggera e presenza di aree golenali.

**Trattamento e scelta essenze**  
Negli interventi di ripristino del bosco ripariale la scelta delle essenze e il loro sesto di impianto saranno tali che la varietà delle essenze inserite e il loro posizionamento riproducano la complessità del Bosco. Le essenze arbustive vanno posizionate in prossimità dell'acqua o sulla sommità dell'argine.





**Note**  
Il modulo di impianto sopra consigliato può essere assemblato in maniera lineare per la riforestazione delle ripe fluviali od in maniera più articolata per le aree golenali ( mantenendo però le essenze arbustive ai bordi della fascia boscata ).

Unità Morfologica : 3 - EMERGENZE ISOLATE





rif. 9. ALBERI ISOLATI	rif. 10. MACCHIA ISOLATA
	
	
<p><b>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</b></p> <p><b>Essenze ammesse</b></p> <p><b>arboree</b> : Pioppo bianco-Pioppo nero-Ontano nero-Farnia - Olmo-</p> <p><b>Localizzazione</b>          Gli alberi isolati sono in genere localizzati nei punti di incrocio di strade , scoline , confini di proprietà. In molti casi essi costituiscono i resti di siepi frangivento interdoperali di cui probabilmente erano i capifosso.</p>	<p><b>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</b></p> <p><b>Essenze ammesse</b></p> <p><b>arboree</b> : Salice bianco - Ontano nero - Acero campestre-Salicone.  <b>arbustive</b> : Spino di giuda - Biancospino - Pruno spinoso-Sanguinella-Viburno-Rosa spinosa.</p> <p><b>Localizzazione</b>          le aree a macchia presenti non hanno grandi dimensioni , sono localizzate in genere lungo i confini di proprietà od in prossimità dei corsi d'acqua in continuità con la vegetazione ripariale.</p> <p><b>Trattamento e scelta delle essenze</b>          Per la scelta delle essenze si può far riferimento anche a quelle contenute nel Grande Frangivento nella unità morfologica interdoperale.          Il sesto di impianto deve essere tale da ricreare la complessità di un piccolo bosco planiziale.</p>



Unità Morfologica : 4 - STRADE E PERCORSI

n° 11. VIALE ALBERATO	n° 12. STRADA ALBERATA
	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p><b>Essenze ammesse arboree</b> : Pioppo bianco-Pioppo nero-Farnia-Orniello-Frassino-Platano-Pioppo italico.</p> <p><b>Caratteristiche del corpo stradale</b> Formazione di Viali alberati su strade carrabili di accesso al paese o assi portanti della viabilità urbana ,su percorsi secondari in area agricola quando questi assumono particolari significati (viali di parchi , strade di accesso alle abitazioni rurali ) . L'impianto su uno o due lati dipende dalle dimensioni della strada come pure la distanza di impianto dal ciglio stradale.</p> <p><b>Trattamento e scelta essenze</b> Il Sesto di impianto e' simile a quello dei Filari alberati di prima grandezza nella unita' morfologica interpodereale. La scelta delle essenze e' invece piu' limitata visto che in genere vengono adoperati <i>Pioppi e Platani</i>.</p>	<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p><b>Essenze ammesse arboree</b> : Salice bianco-Ontano nero-Carpino bianco-Acero campestre-Gelso-Platano.</p> <p><b>Caratteristiche del corpo stradale</b> Viabilità secondaria in area agricola con sezione ridotta , viabilità sterrata interpodereale o strade di accesso ai fondi.</p> <p><b>Trattamento delle essenze</b> Filari monospecifici di <i>Salice</i> o <i>Platano</i> trattati a capitozza alta o bassa ( in relazione alla sezione stradale ). Il sesto di impianto e' simile ai Filari alberati di seconda grandezza nella unita' morfologica interpodereale .</p>

Unità Morfologica : 4 - STRADE E PERCORSI

rif. 13. SIEPE MISTA	rif. 14. SIEPE ARBUSTIVA
	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p><b>Essenze ammesse</b></p> <p><b>arboree</b> : Salice bianco - Ontano nero-Carpino bianco-Acero campestre-Tiglio selvatico Orniello Gelso-Platano-Salicone.</p> <p><b>arbustive</b> : Nocciolo-Biancospino-Pruno spinoso - Sanguinella - Ligustro - Ligustro cinese-Sambuco-Viburno.</p> <p><b>Caratteristiche del corpo stradale.</b> Viabilità secondaria in area agricola , viabilità sterrata interpodereale o strade di accesso ai fondi.</p> <p><b>Trattamento e scelta essenze</b> Valgono le stesse indicazioni relative al Piccolo frangivento nella unita' morfologica interpodereale. Le specie arboree hanno portamento arbustivo.</p> <p><b>Note</b> Particolare attenzione deve essere posta nella scelta delle essenze e nel loro posizionamento per la salvaguardia dei coni visuali di particolare pregio. Questo tipo di impianto costituisce infatti barriera piuttosto compatta.</p>	<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p><b>Essenze ammesse</b></p> <p><b>arbustive</b> : Salice bianco-Ontano nero-Acero campestre-Salicone-Nocciolo-Biancospino-Pruno spinoso-Spino cervino-Sanguinella-Ligustro-Ligustro cinese-Sambuco-Viburno-Bosso.</p> <p><b>Caratteristiche del corpo stradale.</b> Come per siepe mista.</p> <p><b>Trattamento delle essenze</b> Valgono le stesse indicazioni relative ai <i>Frangivento Arbusti</i> nella unita' morfologica interpodereale.</p>

QUADRO RIASSUNTIVO  
Essenze da utilizzare nelle strutture verdi

Essenze		N°. di riferimento della struttura verde													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PIOPPA BIANCO	A	■				■		■	■	■		■		■	
PIOPPA NERO	A	■				■		■	■	■		■		■	
SALICE BIANCO	A a		■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■
ONTANO NERO	A a		■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
CARPINO BIANCO	A a		■	■		■							■	■	
FARNIA	A	■				■				■		■		■	
OLMO	A		■			■				■				■	
ACERO CAMP.	A		■	■	■	■		■			■		■	■	■
TIGLIO SEL.	A	■		■		■								■	
ORNIELLO	A		■	■		■						■		■	
FRASSINO	A	■				■		■	■			■		■	
GELSO	A		■	■		■							■	■	
SPINO DI GIUDA	a										■				
ROBINIA	A														
PLATANO	A	■	■	■	■	■		■	■			■	■	■	
PIOPPA ITALICO	A	■				■						■		■	
GINEPRO	a														
SALICONE	A			■		■					■			■	■
NOCCIOLO	a			■	■	■	■	■	■					■	■
FICO	A			■	■	■									
NESPOLE	A			■											
BLANCOSPINO	a			■	■	■	■	■	■		■			■	■
PRUNO SPINOSO	a			■	■	■	■	■	■		■			■	■
SPINO CERVINO	A			■	■	■	■	■	■					■	■
SANGUINELLA	a			■	■	■	■	■	■		■			■	■
LIGUSTRO	a			■	■	■	■	■	■					■	■
LIGUSTRO CINESE	a			■	■	■	■	■	■					■	■
SAMBUCO	a			■	■	■	■	■	■					■	■
VIBURNO	a			■	■	■	■	■	■		■			■	■
MACLURA	A														
CILIEGIO	A			■		■									
BOSSO	a			■	■	■									■
BAGOLARO	A	■				■									
AMORPHA FRUT.	A							■							
ACER NEGUNDO	A														
ROSA SP.	a			■							■				

A= Albero  
a = arbusto